Misura 5 - Tirocini extra-curriculari

|  |  |
| --- | --- |
| **Obiettivo/finalità della Misura** | Al fine di agevolare le scelte professionali nelle transizioni tra scuola e lavoro e favorire l’inserimento o reinserimento dei giovani nel mercato del lavoro nonché avorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani privi di occupazione, la Regione Puglia promuove, attraverso il presente intervento, l’attivazione di **tirocini extra-curriculari.** A sostegno della realizzazione di tale misura, si prevedono:   1. l’erogazione di un contributo direttamente **in favore del giovane partecipante** a titolo di indennità di partecipazione, spettante per legge al tirocinante; 2. l’erogazione di un contributo **in favore del soggetto promotore** che abbia attivato e concorso a realizzare il percorso formativo.   I tirocini attivati ai sensi del presente avviso sono attuati in conformità alle previsioni della **Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 e del relativo Regolamento attuativo n. 3 del 10 marzo 2014,** con cui sono state recepite le Linee Guida in materia di Tirocini approvate dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, nonché delle Linee Guida in materia di Tirocini approvate dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province  autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017. |
| **Durata tirocinio** | I tirocini, attivati nell’ambito del PAR Garanzia Giovani della Regione Puglia, dovranno avere una **durata minima di tre mesi (per un monte ore complessivo non inferiore a 360 ore)** e una **durata massima, comprensiva di eventuale proroga, pari a 6 mesi**. Tale limite massimo è elevabile **fino a 12 mesi** nel caso in cui le attività formative siano destinate a disabili *ex lege* n. 68/99 od a persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché ad immigrati, richiedenti asilo o  titolari di protezione internazionale. Fermi restando i limiti innanzi indicati, la |

|  |  |
| --- | --- |
|  | durata del tirocinio è comunque definita sulla base delle competenze da acquisire e degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale.  Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative. In ogni caso, la partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle trenta ore settimanali, pena la non ammissibilità del contributo per la promozione del tirocinio.  Il tirocinio può essere sospeso in caso di maternità e in caso di malattia ed infortunio, a condizione che la sospensione non abbia una durata superiore ad un terzo della durata stabilita e che l’intero percorso formativo sia comunque realizzato entro il 30/06/2023.  L’avvio del tirocinio, attraverso la trasmissione della comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'art. 9, Reg. Reg. n. 3/2014, deve aver luogo  entro il termine di 2 mesi dalla sottoscrizione del Patto di attivazione. |
| **Destinatari della Misura** | Destinatari della Misura sono i NEET che abbiano optato per un percorso in cui sia presente la Misura 5.  Inoltre, i destinatari della Misura 5 (i) non devono aver prestato attività lavorativa, anche in forma somministrata, in favore del soggetto ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data di avvio del periodo di tirocinio (è fatto salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia riguardato un profilo professionale diverso da  quello oggetto del tirocinio). |
| **Indennità di**  **partecipazione al tirocinio** | Il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della partecipazione alle attività formative, fissata in € 450,00, al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute, di cui € 300,00, a carico del PON IOG, ed € 150,00, a carico del soggetto ospitante. Tale indennità viene erogata direttamente in favore del tirocinante. In ogni caso, l’indennità di partecipazione al tirocinio non può eccedere l’importo complessivo di € 2.700,00 per il caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi, ovvero di € 5.400,00 qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di 12 mesi.  Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto formativo individuale. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima del settanta per cento delle ore/mese previste, il tirocinante non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Regione Puglia e del soggetto ospitante.  Si precisa che il contributo corrisposto in favore del tirocinante:   * rappresenta l’indennità di partecipazione prevista dall’art. 6, L.R. n. 23/2013; * non ha valore di corrispettivo, essendo finalizzato esclusivamente a supportare l’esperienza di tirocinio; * sotto il profilo fiscale ha natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; * non comporta, in ogni caso, la perdita dello stato di inoccupazione/disoccupazione posseduto dal tirocinante; * non dà luogo a trattamenti previdenziali e/o assistenziali, a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali; * non è cumulabile con altri contributi di analoga natura erogati da terzi; * non spetta nel caso in cui il giovane destinatario sia titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale; * non spetta durante eventuali periodi di sospensione delle attività formative |

|  |  |
| --- | --- |
|  | determinata dalla sopravvenienza di una delle cause innanzi indicate. |
| **Modalità di erogazione dell'indennità di**  **tirocinio** | L’indennità di partecipazione è corrisposta a titolo di pagamento diretto al tirocinante, con cadenza bimestrale, dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo le modalità definite da apposita Convenzione, in esito  all’autorizzazione al pagamento disposta dalla Regione Puglia. |
| **Attestazione delle**  **competenze e**  **registrazione sul libretto formativo** | A conclusione del percorso formativo, il soggetto promotore, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio, specificando le generalità del tirocinante, la tipologia del tirocinio svolto, l’impresa ospitante, il periodo e numero di ore svolte, i risultati di apprendimento specificando le competenze (capacità/abilità e conoscenze) eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con D.G.R. n. 327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol), nonché ogni altro elemento a tal fine utile.  In raccordo con i C.P.I., il soggetto promotore provvede altresì alla registrazione del tirocinio sul libretto formativo secondo le modalità definite dalla normativa regionale.  Ai fini della registrazione dell’esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista  dal progetto formativo. |